

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli,
VI sezione civile,

così composta: dott.ssa ### d'### dott. ### relatore dott.ssa
ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1442/2022 R.G., avente ad oggetto appello
avverso la sentenza n.398/2022 emessa in data ### dal Tribunale
di Avellino TRA ### (c.f.: ##), rappresentata e difesa dall'Avv.
in virtù di procura conferita per atto pubblico rogato il ###
(domicilio digitale: ###) appellante ### (c.f.: ##), ### (c.f.:
##), ### (c.f.: ##) e ### (c.f.: ##), tutti rappresentati e
difesi dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura allegata alla
comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale:
###; ###) appellati ### Per l'appellante: - dichiarare che il
fondatore della cappella o sepolcro familiare è ### padre
dell'appellante; - che la natura del sepolcro è familiare; - che
l'appellante, in quanto figlia del fondatore, è titolare iure sanguinis
del diritto personale e primario di essere tumulata in quella edicola,
a prescindere da chi sia il proprietario del manufatto o l'erede del
concessionario formale.

Vinte spese e competenze con attribuzione.

Per gli appellati: come da memoria di costituzione, con rigetto
dell'appello.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il ### attrice rimasta
integralmente soccombente in primo grado, impugnava
tempestivamente la sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto della
domanda dichiarativa della natura gentilizia del sepolcro
sormontato dall'iscrizione "### ", istituito dal padre defunto ###
nel cimitero di ### ove riposano anche le spoglie mortali della
moglie e di due figli del fondatore, ### e ### con i rispettivi

coniugi, e dell'azione di accertamento del proprio diritto di esservi tumulata iure sanguinis.

Con unico motivo di appello, declinato sotto diversi profili, denunciava l'erronea valutazione delle prove documentali e orali raccolte, idonee a dimostrare che la cappella funeraria, eretta nell'anno 1968 su suolo assegnato in concessione a ### -figlio di ### e dante causa a titolo universale dei convenuti che avevano eccepito il carattere ereditario dell'edicola, affermato nel testamento redatto dal loro comune autore e poi ravvisato dal Giudice a quo per essere destinata ad accogliere i resti dei familiari dell'effettivo titolare del diritto costituito sull'edificio funerario, al cui figlio era stata rilasciata solo nominalmente la concessione cimiteriale per conto e nell'interesse del padre analfabeta.

Reiterava pertanto le domande già vanamente spiegate in prime cure.

Gli appellati resistevano al gravame, del quale eccepivano l'inammissibilità in rito ex art.342 cpc e contestavano la fondatezza nel merito, ribadendo che ### era l'esclusivo titolare dei diritti sul sepolcro, in quanto unico concessionario della sua costruzione, in virtù di una presunzione semplice che non era stata superata da validi elementi di significato contrario offerti ex adverso.

Invocava così il rigetto dell'impugnazione.

§I. In primo luogo si osserva che il gravame risponde pienamente ai requisiti formali assertivi prescritti ad validitatem dall'art.342 cpc, avendo l'istante individuato e censurato in maniera specifica i diversi punti non condivisi della motivazione della pronuncia impugnata, la quale è stata puntualmente confutata illustrando gli elementi addotti a sostegno di una ricostruzione dei fatti controversi, di una valutazione delle prove raccolte e di un'interpretazione delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie difforni da quelle operate dal Giudice di prime cure.

Invero, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, nell'appello devono essere richiamati i passaggi censurati della sentenza opposta formulando al riguardo, attraverso argomenti in grado di confutarne le ragioni giustificative, doglianze dettagliate, non essendo invece necessario fare ricorso a formule sacramentali

o vincolate (ex plurimis, Cass.7829/2025, Cass.1038/2025, Cass.23386/2024, Cass.20884/2024, Cass.18309/2024, Cass.13784/2024, Cass.###/2023 e Cass. SSUU ###/2022).

Inoltre, laddove sia stato lamentato l'improprio o l'incompleto apprezzamento ex art.116 cpc del materiale istruttorio disponibile, è sufficiente che ne venga richiesto il riesame su aspetti determinati, i quali possono essere richiamati anche attraverso il rinvio alle medesime deduzioni difensive già svolte sul tema nel processo di primo grado (in senso conforme si vedano Cass.18023/2023, Cass.40560/2021 e Cass.24464/2020).

Le allegazioni dell'appellante, doverosamente lette in chiave globale e sistematica in comparazione con le rationes decidendi esposte nella statuizione gravata, permettono quindi al Giudice ad quem di comprendere compiutamente i rilievi critici enunciati per smentirne le conclusioni.

§II. Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.

La materia del contendere, da risolversi alla luce delle prove assunte nel giudizio di primo grado delle quali è stata protestata l'impropria considerazione, si è incentrata anche in questa sede sull'identificazione del fondatore, oltre che sulla volontà da lui espressa per attribuire una determinata funzione al bene attratto nel suo patrimonio, e sulla conseguente individuazione della natura gentilizia o ereditaria del sepolcro oggetto di disputa, le quali riflettono questioni che condizionano l'esito dell'accertamento del diritto primario, vantato dall'istante in via derivata, a esservi seppellita come discendente del disponente che l'aveva inizialmente acquisito, legittimato a destinarlo in via alternativa, nell'esercizio dei poteri di autonomia privata che gli sono riservati, sibi et familiae suae, in favore dei congiunti a lui legati iure sanguinis vel nominis, oppure sibi heredibusque suis, a vantaggio esclusivo dei propri successori a titolo universale mortis causa.

Al riguardo i contendenti hanno concordemente riconosciuto, aderendo alle osservazioni correttamente formulate in parte qua dal primo Giudice, che il diritto reale privatistico comprensivo dello ius sepuchri primario -tradizionalmente assimilato a quello di superficiesorto sul manufatto funerario a seguito del rilascio della

concessione cimiteriale ad aedificandum su suolo demaniale di proprietà comunale ex art.824 comma 2 cc, nel caso in esame assoggettata ratione temporis al regime definito dall'art.70 R.D. 1880/1942, compete al beneficiario del provvedimento amministrativo ampliativo (nel caso in esame a ### che lo ha poi attribuito con testamento ai propri eredi con determinazione di efficacia negata ex adverso) in virtù di una presunzione semplice di identificazione del concessionario con il fondatore, sormontabile fornendo la prova contraria.

Il titolare di tale diritto, che attiene alla sfera strettamente personale e si esprime in via successiva con la realizzazione e l'utilizzo della costruzione adibita all'accoglimento delle salme, è abilitato a disporre sul piano civilistico trasferendolo a terzi o associandolo ad altre persone nella costituzione della tomba, la cui tipologia categoriale, desumibile anche dalla cerchia di soggetti che hanno diritto alla tumulazione, va verificata tenendo conto in via prioritaria della volontà manifestata in qualunque forma dal fondatore, in mancanza della quale quest'ultimo deve ritenersi coincidente con il concessionario (Cass.21489/2019, Cass.1134/2003, Cass.5923/1999, Cass.532/1997, Cass.8197/1994, Cass.9838/1993 e Cass.532/1979) a prescindere da eventuali vicende traslative posteriori che possano avere investito la proprietà superficiaria dell'edificio inteso come entità materiale (Cass.12957/2000).

Delineati così i principi normativi di ordine generale che governano la materia, il quadro storico emerso all'esito dell'istruttoria, di portata univoca, induce a ravvisare, con grado di probabilità tanto elevato da approssimarsi alla certezza, la costituzione da parte di ### e il carattere gentilizio del sepolcro in discussione.

In tal senso depone il primo dato obiettivo -completamente trascurato dal primo Giudice a dispetto della sua valenza estremamente significativa, se non addirittura decisiva, né contrastato dagli appellati, astenutisi dal sollevare qualsiasi obiezione sulla sua valorizzazione rappresentata dall'applicazione, sulla sommità della cappella, dell'iscrizione monumentale "###", la cui intitolazione, documentata per tabulas dai reperti fotografici che ne riproducono la facciata, pone in tutta evidenza

l'appartenenza e la vocazione della struttura, impressale ab initio, a ospitare le salme dei discendenti dell'intestatario.

Tale indizio, invero autosufficiente, è comunque ulteriormente rafforzato ad abundantiam dal fatto - dimostrato per fictio iuris, in virtù del principio di non contestazione previsto dall'art.115 comma 1 ultimo periodo cpc, perché esplicitamente allegato in limine litis dall'attrice e non contraddetto dai convenutiche nel compendio sepolcrale de quo agitur riposano anche le spoglie di due figli e di altrettanti generi dell'intestatario, la cui deposizione in loco implica necessariamente l'intento dello stesso eponimo di assegnare i loculi ricavati nella struttura ai propri congiunti.

Uguale significato riveste anche il contratto di appalto -concluso con scrittura privata del 23.6.1968, redatta in epoca anteriore di circa due mesi rispetto alla formalizzazione della concessione allora ancora in itinere della costruzione dell'edicola composta da cinque loculi in elevazione, nel cui testo figura quale unico committente degli interventi a farsi, in conformità al progetto da lui approvato, lo stesso ### indicato altresì come "munito" dell'area di sedime dell'opera, obbligato a farsi carico di tutti i costi amministrativi dovuti al Comune per la sua realizzazione e impegnatosi a corrisponderne all'appaltatore il prezzo per il suo intero ammontare, pattuito in complessive £ 300.000, con una rimessa a regolazione immediata, effettuata a titolo di acconto, e in due successive soluzioni rateali a scadenza differita.

In proposito risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'accordo appena esaminato -di significato inequivocabile in ordine alla sua riferibilità soggettiva esclusiva alla persona qualificata come appaltantesia stato sottoscritto in calce, senza apporre alcuna annotazione aggiuntiva o esplicativa, soltanto dal figlio del committente ### autore degli appellati, il cui intervento in actu, logicamente inconciliabile con il chiaro contesto di riferimento, trova l'unica possibile spiegazione ragionevole nella condizione di analfabeta del padre del firmatario ripetutamente affermata in giudizio dall'istante e mai disconosciuta dai suoi antagonisti, la quale gli impediva di comprendere il contenuto del negozio predisposto ex alio, e nella correlativa esigenza di consacrare documentalmente l'intesa verbale raggiunta con la controparte

avvalendosi dell'ausilio di una persona di fiducia che potesse farne le veci.

Peraltro il mancato conferimento al rappresentante volontario di una procura a concludere nomine alieno il contratto di appalto, da stilarsi per iscritto nel rispetto della regola di omogeneità stabilita dall'art.1392 cc anche per le forme convenzionali, sarebbe astrattamente in grado di rendere inefficace nei riguardi del rappresentato l'accordo per insussistenza del presupposto della contemplatio domini, sicché non preclude né svisciva la portata probatoria, ai diversi fini extracontrattuali che ci occupano, della chartula in cui è identificato il promotore dell'iniziativa onerosa di erezione del manufatto funerario, il quale ha inoltre effettivamente pagato all'appaltatore, oltre all'anticipo versato contestualmente alla firma dell'atto menzionato, anche due ratei successivi del corrispettivo che si era impegnato a saldare, evidentemente lievitato nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'importo globale di £ 850.000, come emerge dalle relative quietanze titolate, corredate pure da un resoconto riepilogativo delle partite di dare e avere progressivamente maturate, emesse da un adiectus solutionis causa a latere creditoris, liberamente valutabili nel loro contenuto rappresentativo, coerente con le altre risultanze, quali scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite (così Cass.###/2021, Cass.21554/2020 e Cass.6650/2020).

Appare quindi evidente come la presunzione iuris tantum di fondazione della cappella da parte del concessionario della sua costruzione, i cui successori appellati si sono sostanzialmente limitati a opporre la mera titolarità formale, da essi reputata intangibile e insensibile alle determinazioni volontaristiche dei protagonisti della sua vicenda costitutiva, sia stata neutralizzata da una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, del tutto autonomi rispetto alle deposizioni rese dai testimoni, che ne provano invece l'istituzione a opera di ### come sepolcro gentilizio, come tale vincolato per consuetudine al servizio dei suoi discendenti in difetto di diverse risoluzioni esplicite prese dal fondatore (ex coeteris, Cass.21407/2019, Cass.7000/2012, Cass.5923/1999 e Cass.5547/1995).

Così la disposizione testamentaria che ha classificato come ereditario il sepolcro, dettata nella scheda olografa vergata il ### da ### non legittimato a mutarne ex post la natura per l'esistenza in vita di altri congiunti aventi diritto iure sanguinis alla sepoltura in loco, si presenta assolutamente inefficace nei confronti dell'appellante, della quale pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto a essere tumulata nella cappella di famiglia.

§III. Le spese del doppio grado del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex officio, in mancanza di note specifiche, a carico dei convenuti, portatori di interessi coincidenti, in via solidale paritaria ex art.97 comma 2 cpc, secondo i parametri tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di modesta importanza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, sesta ### civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.398/2022 pubblicata in data ### dal Tribunale di ### così provvede: a) in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza gravata, accerta il diritto di ### acquisito iure sanguinis, a essere tumulata nel sepolcro familiare sito nel cimitero di ### intitolato al padre ### fondato da quest'ultimo; b) condanna ### e ### al pagamento in favore di ### delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.428,00, di cui € 3.687,00 per il giudizio di primo grado (€ 237,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese generali) ed € 4.741,00 per il giudizio di gravame (€ 831,00 per esborsi, € 3.400,00 per compensi ed € 510,00 per spese generali), oltre IVA e ### con distrazione ex art.93 cpc al difensore Avv. ###